



## **Pensioni, che cosa cambia nel 2018**

***Età pensionabile, età per l'assegno sociale, rivalutazione delle pensioni, estensione dell'Ape sociale: che cosa c'è di nuovo nel 2018.***

Pensione di vecchiaia a **66 anni e 7 mesi per tutti**, assegno sociale alla stessa soglia di età, ma non solo: pensioni e prestazioni di assistenza, difatti, saranno **rivalutate** sino a un massimo dell'1,1%. Si estende poi l'**Ape sociale** a nuove categorie di beneficiari e si prevedono requisiti più elastici.

Ma facciamo subito il punto della situazione sulle pensioni e vediamo **che cosa cambia nel 2018**.

### **Pensione di vecchiaia 2018**

La **pensione di vecchiaia**, ad oggi, si può raggiungere con i seguenti requisiti:

- 66 anni e 7 mesi di età per gli uomini e le dipendenti del settore pubblico;
- 66 anni e 1 mese di età per le lavoratrici autonome;
- 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
- 20 anni di contributi (15 per chi si avvale dell'opzione contributiva [1] o per i beneficiari di una delle deroghe Amato [2]);
- un assegno di pensione pari a 1,5 volte l'assegno sociale, ossia pari ad almeno 672,11 euro mensili, per le persone la cui pensione si calcola col sistema interamente contributivo.

Dal 1° gennaio 2018, invece, la pensione di vecchiaia si potrà raggiungere coi seguenti requisiti:

- **66 anni e 7 mesi di età per tutti**, uomini e donne, dipendenti ed autonomi, lavoratori del settore pubblico e privato;
- 20 anni di contributi (15 per chi si avvale dell'opzione contributiva [1] o per i beneficiari di una delle deroghe Amato [2]);
- un assegno di pensione pari a 1,5 volte l'assegno sociale, ossia pari ad almeno 679,50 euro mensili, per effetto delle rivalutazioni dei trattamenti erogati dall'Inps, per le persone la cui pensione si calcola col sistema interamente contributivo.



### **Assegno sociale 2018**

L'**assegno sociale**, nel 2018, salirà da 448,07 euro mensili a **453 euro mensili**, nei casi in cui si ha diritto alla sua liquidazione in misura piena.

Potrà essere però ottenuto a 66 anni e 7 mesi di età.

### **Aumento trattamento minimo 2018**

Il **trattamento minimo** è la retribuzione minima alla quale deve essere adeguata la pensione, se non si superano determinate soglie di reddito: questo, in particolare, passa, nel 2018, da 501,89 euro mensili a **507,41 euro**, determinando non solo l'incremento delle pensioni adeguate al minimo, ma anche minori riduzioni per chi percepisce pensioni parzialmente cumulabili con gli altri redditi.

### **Aumento pensione d'invalidità 2018**

La **pensione d'invalidità**, o assegno di assistenza, nel 2018 passerà da 279,47 euro mensili a **282,54 euro**.

### **Aumento pensioni 2018**

Le **pensioni** riconosciute dall'Inps, nel 2018, aumenteranno in questo modo:

- pensioni fino a 3 volte il minimo, cioè fino a 1.522,23 euro mensili: si applica un tasso di rivalutazione pari all'1,1%;
- pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo, cioè fino a 2.029,64 euro mensili : si applica un tasso di rivalutazione pari all'1,045%;
- pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo, cioè fino a 2.537,05 euro mensili: si applica un tasso di rivalutazione pari all'0,825%;
- pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo, cioè fino a 3.044,46 euro mensili: si applica un tasso di rivalutazione pari all'0,55%;
- pensioni di importo oltre 6 volte il minimo, cioè oltre 3.44,46 euro mensili: si applica un tasso di rivalutazione pari all'0,485%.

### **Aumento assegno d'invalidità 2018**

L'**assegno d'invalidità**, nel 2018, aumenterà in misura pari alle altre pensioni. Le riduzioni saranno applicate in misura minore. In particolare, sarà ridotto:

- del 25% se il reddito prodotto dall'avente diritto supera 4 volte il minimo, cioè supera 2.029,64 euro mensili, 26.385,32 euro annui;



- del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, cioè 2.537,05 euro mensili, 32.981,65 euro annui.

Se l'assegno già ridotto resta lo stesso superiore al trattamento minimo, cioè supera **507,41 euro mensili**, può subire un **secondo taglio**.

### **Aumento pensione di reversibilità 2018**

La **pensione di reversibilità** (o indiretta), nel 2018 aumenterà in misura pari alle altre pensioni. Le riduzioni, anche in questo caso, saranno applicate in misura minore. In particolare, la prestazione sarà ridotta:

- del 25% se il reddito prodotto dall'avente diritto supera 3 volte il minimo, cioè supera 1.522,23 euro mensili, 19.788,99 euro annui;
- del 40% se il reddito prodotto dall'avente diritto supera 4 volte il minimo, cioè supera 2.029,64 euro mensili, 26.385,32 euro annui;
- del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, cioè 2.537,05 euro mensili, 32.981,65 euro annui.

### **Ape sociale 2018**

La legge di bilancio 2018 ha apportato delle modifiche ai requisiti richiesti alle categorie di lavoratori beneficiarie dell'**Ape sociale**: ricordiamo che possono accedere a questa misura, cioè all'anticipo pensionistico a **63 anni**, a carico dello Stato, i disoccupati di lungo corso, i caregiver e gli invalidi dal 74% in possesso di 30 anni di contributi, oppure gli addetti ai lavori gravosi in possesso di 36 anni di contributi.

In particolare, dal 2018:

- per quanto riguarda i **lavoratori disoccupati**, potranno accedere alla misura anche coloro il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un **contratto a termine**, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di contratti negli ultimi 3 anni; inoltre potranno accedere all'Ape sociale anche coloro che sono stati **rioccupati** con un contratto di lavoro subordinato, con i voucher o col contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente **[3]**;
- per quanto riguarda i **caregiver**, potranno accedere alla misura anche coloro che assistono un disabile portatore di handicap grave convivente, se **familiare entro il 2° grado**, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.



Non è stato invece recepito dalla legge di Bilancio 2018 l'emendamento che proponeva l'estensione dell'Ape sociale anche ai disoccupati che non avessero percepito l'ammortizzatore sociale.

Per quanto concerne gli **addetti ai lavori gravosi**, Inizialmente, il decreto attuativo sull'Ape sociale [4] prevedeva che per questi lavoratori, per aver diritto alle agevolazioni pensionistiche, vi fosse il vincolo di una tariffa Inail pari almeno al 17 per mille; questo vincolo è stato abolito dalla legge di Bilancio 2018.

La legge di Bilancio 2018 ha poi aggiunto all'elenco ulteriori categorie di addetti ai lavori gravosi. Si tratta di:

- **operai siderurgici** di prima e seconda fusione;
- **lavoratori del vetro** addetti a lavori ad alte temperature fuori dal perimetro dei lavori usuranti;
- **operai dell'agricoltura**, della zootecnia e pesca;
- **marittimi** imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
- **pescatori** della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative.

Inoltre, per rientrare nei benefici, le mansioni gravose potranno risultare svolte non soltanto per almeno sei anni negli ultimi sette, come inizialmente previsto, ma anche per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti il pensionamento. Per gli operai agricoli e zootecnici un anno si considererà lavorato con almeno 156 giornate.

### **Ape rosa 2018**

In merito ai requisiti contributivi previsti per l'Ape sociale, la legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto una riduzione degli anni di contributi richiesti per le lavoratrici con figli: questa misura è conosciuta col nome di **Ape Rosa**.

Lo sconto contributivo previsto, in particolare, è pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di **2 anni di riduzione** del requisito contributivo richiesto.

In questo modo, le donne con almeno due figli appartenenti alla categoria degli invalidi, dei caregiver o dei disoccupati, possono richiedere l'Ape sociale con un minimo di **28 anni di contributi**, mentre le appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi possono richiedere la misura con un minimo di **34 anni di contributi**.



**Note**

[1] L.335/1995.

[2] D.lgs. 503/1992.

[3] Mess. Inps n.4195/2017.

[4] Dpcm 88/2017.